

I compiti dell'amministratore giudiziario nel procedimento penale di sequestro preventivo.

Ogni qual volta sono chiamato a confrontarmi con i magistrati sul tema dell'amministrazione dei beni sequestrati mi sento di dovere fare preliminarmente rilevare l'importanza che l'istituto della confisca continua sempre più ad assumere nell'ambito dell'attuale (non so se dire moderno) sistema penalistico in virtù della sua particolarità di aggredire i patrimoni illecitamente costituiti, prescindendo, ormai, dalla effettiva esecuzione della condanna.

La confisca deve essere, infatti, adottata dal giudice obbligatoriamente, laddove espressamente previsto dalla legge oppure può venire adottata al termine del procedimento cautelare reale di sequestro preventivo promosso ai sensi degli artt. 321 e ss. del c.p.p..

Con il decreto che dispone il sequestro, il Gip nomina l'amministratore giudiziario.

Il professionista incaricato di svolgere le funzioni di amministratore giudiziario entra così ad operare nell'ambito di un procedimento penale, ma con la specialità di dovere osservare nell'adempimento delle sue funzioni le norme di diritto civile, amministrativo e fiscale ancorché sotto la direzione del giudice penale.

E proprio qui è la specificità delle sue funzioni, quelle di dovere operare osservando le norme dettate dall'ordinamento giuridico per la corretta amministrazione dei beni che viene svolta, però, non solamente sotto la direzione del giudice penale, ma soprattutto nell'ambito di un procedimento penale di cui l'amministratore giudiziario ne diviene parte importante per la conservazione del bene sequestrato ai fini della confisca.

I beni che possono venire sottoposti a sequestro per la confisca sono tutti i beni mobili, mobili registrati, immobili, quote societarie ed aziende.

L'amministrazione dei beni sequestrati è un'attività nuova che sempre più continua a svilupparsi e che ha iniziato ormai da tempo ad interessare le categorie professionali economiche e manageriali e dei dottori commercialisti oltre che a dovere richiamare gli interventi specifici della cassazione, prima, fino a richiedere, poi, nuovi interventi legislativi.

L'amministrazione dei beni sequestrati è, infatti, un'attività che si è sviluppata negli ultimi dieci anni quando alcuni P.M. hanno iniziato ad individuare nello strumento dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n.356 sexies una chiave di ingresso in un mondo che doveva diventare - come è diventato - di aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti.

In quella fase, chiamiamola quasi pionieristica, si è assistito a delle situazioni molto particolari, proprio perché la legge 575/1965 che disciplinava il sequestro e la confisca dei beni, non dettava alcuna normativa specifica per la loro amministrazione.

Si possono richiamare, ad esempio, casi particolari di amministratori giudiziari che chiedevano il fallimento delle società sequestrate amministrate, con l'effetto che queste imprese, una volta dichiarate fallite, venivano riacquistate dai propositi oppure da soggetti ad essi vicini, con il risultato di arrivare a consentire un lavaggio dei denari illecitamente costituiti per il tramite dell'autorità giudiziaria oppure per cercare di tutelare in qualche modo quelli che erano gli interessi dei terzi, in alcuni casi si è addirittura arrivati a saldare dei debiti che erano stati contratti precedentemente al sequestro, in previsione di una continuazione del rapporto commerciale e negoziale

con quello stesso creditore, mentre magari, sempre con una mentalità eccessivamente penalistica, lo stesso giudice non autorizzava magari cessioni di beni dietro compensi equi e valutativi, magari perché gli stessi venivano acquistati da soggetti molto vicini al preposto oppure all'amministratore giudiziario veniva preclusa, solo per cautela, qualsiasi attività di ristrutturazione di immobili o di loro messa a reddito o addirittura di alienazione secondo le norme della vendita giudiziaria, non essendo state ancora concluse le indagini. e non aver esercitato l'azione penale. Questo approccio di conservazione passiva dei beni da parte dell'Autorità Giudiziaria procurava che quegli stessi beni, anziché essere tramutati in denaro e quindi in qualche modo arrivare a fare una sorta di quello che oggi si chiama sequestro per equivalente, venivano abbandonati, quindi con una perdita completa da parte dello Stato.

E' anche altrettanto vero, però, che ci sono stati amministratori giudiziari più attenti che hanno compreso la necessità di dovere studiare la materia, giungendo alla determinazione di dovere dare una chiave di lettura alle norme degli artt. 2 e 3 della legge 575/1965 nell'ambito dell'ordinamento giuridico, specie con le norme che disciplinavano l'amministrazione dei beni.

Così alcuni sono arrivati a determinarsi di non procedere ai pagamenti delle rate di mutuo ipotecario, senza vedersi incardinato alcun pignoramento oppure hanno respinto le azioni esecutive di creditori anteriori, compreso Equitalia, conseguendo una sospensione della esecuzione e giungendo, altresì, nella determinazione di dovere adottare una sospensione dei pagamenti delle imposte erariali poiché, nella previsione di un'eventuale confisca, si sarebbe creata automaticamente in capo allo Stato una confusione tra crediti e debiti e, quindi, l'estinzione degli stessi.

Altri hanno ritenuto, invece, nulli i contratti stipulati tra il soggetto preposto in epoca antecedente al sequestro con il terzo creditore per illiceità della causa dei negozi sottostanti, sul presupposto che il terzo non potesse non conoscere l'attività finalizzata al riciclaggio con cui egli andava a concorrere con la controparte.

Questi professionisti, ricevute le preventive approvazioni dei giudici delle fasi dei procedimenti, specie dei GIP, sono riusciti a conseguire il rigetto delle pretese dei creditori antecedenti, per non essersi preventivamente sottoposti al giudizio di esecuzione penale sulla nullità o meno dei negozi giuridici sottostanti; sulla base di queste eccezioni, alcuni giudici di merito hanno iniziato a rigettare i ricorsi dei fallimenti delle imprese sequestrate per la confisca.

Tutte queste ipotesi sono poi state fatte proprie dalla cassazione che ha consolidato il principio per cui quelli che erano i diritti dei crediti dei terzi antecedenti al sequestro potevano e dovevano essere sottoposti al giudizio per l'accertamento della buona fede del terzo da parte del giudice del procedimento mediante le forme dell'esecuzione di incidente in esecuzione penale.

Si è così passati da un orientamento dei giudici di legittimità (cass. civ. 29 ottobre 2003, n. 16227) secondo cui il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art. 2 ter della legge 575/1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa non potesse pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti in epoca antecedente sui beni oggetto del provvedimento ablativo, sul presupposto che il diritto reale di garanzia si potesse estinguere per le sole cause indicate dall'art. 2878 del c.c., ad opposto e consolidato orientamento (cass. SS.UU. Civili 7 maggio 2013, n. 10532) secondo cui, passando dal riconoscere alla confisca non solamente natura di mezzo per acquisto della proprietà in capo allo Stato a titolo originario ma anche una nuova causa di estinzione dell'ipoteca, si è così giunti ad ampliare il novero delle fattispecie previste dall'art. 2878 del codice civile, fino ad arrivare a legittimare (cass. 1^a penale 27 luglio 2010, n. 29378), addirittura, il giudice dell'esecuzione penale ad

ordinarne la cancellazione.

In tema di fallimento e sequestro, invece, da un approccio alla materia da parte dell'amministratore giudiziario di potere anteporre l'interesse concorsuale a quello cautelare, i giudici di legittimità (SS.UU. 24 maggio 2004, n. 29951) sono arrivati a stabilire la insensibilità al fallimento della confisca obbligatoria rilasciando, invece, nell'ipotesi di confisca facoltativa alla discrezionalità del giudice di determinare, e quindi soppesare, quali potessero essere in quel momento gli interessi prevalenti, cioè se quelli dei creditori o quelli dell'erario, principio ribadito nuovamente (SS.UU. 25 settembre 2014, n. 11170/15) anche nell'ipotesi di confisca ex secondo comma dell'art. 19 del dlgs 231/2011 della assoluta insensibilità del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria rispetto alla procedura fallimentare per la stretta connessione tra la misura cautelare e la confisca, dovendosi applicare al sequestro lo stesso regime di obbligatorietà della confisca, salvo la salvaguardia del diritto di proprietà del terzo, se acquisito in buona fede, da doversi fare valere davanti al giudice penale che ha disposto la misura.

Ne è stato fatto, allora, conseguire che con la misura cautelare del sequestro (di prevenzione o penale) consegue le inibitorie delle azioni esecutive sui beni ipotecati.

Le problematiche richiamate, cioè la problematica della prevalenza o meno della procedura fallimentare, la problematica della prevalenza o meno della garanzia ipotecaria sui beni sequestrati, la problematica dei rapporti con i terzi creditori, sono state poi recepite e fatte proprie normativamente nel d.lgs. 159/2011, nel quale sono state dettate - in modo anche abbastanza univoco - anche alcune norme specifiche che devono essere osservate dall'amministrazione giudiziaria.

Tale normativa (cosiddetta legge antimafia) può e deve essere applicata a tutti i procedimenti di prevenzione, sequestro e confisca e con specifico riferimento alla amministrazione dei beni sequestrati anche ai sequestri ex art. 321 c.p.p., laddove applicabili, sul presupposto che le norme sull'amministrazione dei beni sono espressamente richiamate per essere osservate nell'amministrazione dei beni sequestrati per la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/1992.

E qui nascono le preoccupazioni degli uffici dell'amministrazione giudiziaria sulle norme che gli amministratori giudiziari sono chiamati a dovere osservare.

Lo studio che è stato fatto al riguardo si è concentrato principalmente sull'amministrazione delle imprese, specie quelle societarie, cercando di offrire un contributo che, nell'occasione, pur non potendo essere certamente esaustivo, potrà, però, contribuire ad indirizzare gli addetti ai lavori ad assumere il comportamento che riterranno di dover adottare nello svolgimento dei loro compiti di amministratore giudiziario di beni sequestrati.

Ciò che deve rilevare, infatti, per una corretta applicazione delle norme sull'amministrazione sono proprie le finalità del sequestro che è stato adottato dall'Autorità Giudiziaria: se per la confisca di prevenzione ex dlgs 159/2011 o per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. o per la confisca ex successivo secondo comma.

Il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 che, come è stato fatto osservare può avere come finalità, a titolo di esempio, tanto quella di interrompere un ciclo di produzione che può produrre gravi conseguenze alla salute pubblica (caso Ilva), richiedendo all'amministratore giudiziario un comportamento omissivo di inattività, qualora non riuscisse ad intervenire mettendo in sicurezza l'impianto quanto di continuazione delle attività di impresa, qualora venissero sequestrate quote di società riferibili ad un indagato per reati fallimentari, ebbene nessuna disposizione nell'ordinamento penalistico oltre che nel codice di procedura penale spiega quali

siano le attività che devono essere svolte dall'amministratore giudiziario nell'ambito della sua attività di amministratore.

Nell'ambito sempre del sequestro penale, a sua volta, il sequestro preventivo dei beni può essere destinato e finalizzato alla confisca obbligatoria oppure a confisca non obbligatoria.

La confisca obbligatoria è sempre richiesta per i reati espressamente indicati nel primo comma dell'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, tra i quali, oltre i reati di associazione mafiosa ed alcuni contro il patrimonio, sono indicati anche quelli contro la pubblica amministrazione e, per effetto di altre norme di rinvio, vengono compresi anche i reati tributari, per i quali si devono applicare in materia di amministrazione e destinazione le disposizioni di cui al dlgs 159/2011, precisamente le norme ex artt. 35 e ss. del titolo III del libro I e non anche quelle del titolo IV sulla tutela dei terzi.

Al riguardo si deve fare osservare che alcuni amministratori giudiziari, di intesa con i loro giudici, non distinguono i terzi creditori fra ante e post sequestro, sul presupposto che le disposizioni ex titolo IV non sono state richiamate, altri, invece, pur non ricorrendo all'accertamento del passivo nei termini e nelle modalità dettate dalle disposizioni contenute nel titolo IV, tuttavia, procedono a distinguere e trattare diversamente i creditori nell'osservanza della specifica disposizione portata nel primo comma dell'art. 45 secondo cui i beni sequestrati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.

Ritengo di potere condividere questo secondo pensiero, fermo la non applicabilità delle norme sull'accertamento del passivo di cui al titolo IV ancorché il primo comma del richiamato art. 45 disponga che la tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV, sul presupposto che lo Stato acquisisce la proprietà dei beni confiscati a titolo originario.

Se ne deve fare conseguire, allora, che il terzo creditore antecedente il sequestro deve sottostare al giudizio di liceità, se ed in quanto il suo credito deve essere riconosciuto dall'amministrazione giudiziaria, salvo poi determinarsi, l'amministratore giudiziario, di intesa con il giudice, sui termini di liquidazione del debito: se in buona fede, ben potrebbe venire pagato secondo piani e/o accordi concordati anche in funzione della prosecuzione dei rapporti commerciali.

Se, pertanto, debbono essere osservate le norme sull'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati di cui al d.lgs. 159/2011, è altrettanto, però, vero che spetta all'amministratore giudiziario potersi determinare, di intesa con il giudice, sull'osservanza o meno dei criteri di liquidazione dei debiti antecedenti il sequestro, se ricorrere alle disposizioni di cui al titolo IV o meno, fermo, comunque e, sempre, l'accertamento della buona fede del terzo, soprattutto nelle ipotesi di sequestro adottato nei confronti dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 16 (associazione di tipo mafioso), essendo diverse le finalità dei due sequestri.

Mentre, infatti, per quanto riguarda il sequestro ex art. 12 sexies per reati diversi da associazione mafiosa, tra i quali, quindi, i reati contro la pubblica amministrazione e quelli di natura tributaria, il sequestro ha soltanto una finalità sanzionatoria e non altro per cui, non possono venire utilizzati gli stessi criteri per le due diverse ipotesi di sequestro, ancorché la disciplina dell'amministrazione e della destinazione dei beni confiscati è sempre quella di cui al titolo III del dlgs 159/2011; ne consegue, quindi, che l'amministratore giudiziario dovrà attivarsi affinché possa conservare in attività l'impresa ed, ove possibile, incrementarne la redditività, ovviamente nell'osservanza delle norme di legge in materia, cioè le norme del dlgs 159/2011, laddove, però, applicabili nel solo interesse dell'amministrazione giudiziaria.

Per fare un esempio molto chiaro, se un amministratore giudiziario di un'impresa che è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per un reato

contro la pubblica amministrazione, dove presumibilmente l'azienda è sana, non ovviamente soggetta ad infiltrazioni di tipo e di densità delinquenziale, ma il soggetto destinatario della misura cautelare ha soltanto utilizzato il profitto della sua attività illecita nell'investimento di quest'azienda, dovendo gestire quest'azienda con i criteri del dlgs 159/2011, quindi bloccare tutti i pagamenti per debiti contratti precedentemente e/o attendere l'esito dell'accertamento della buona fede del terzo, si verrebbe a trovare nella impossibilità di proseguire l'attività di impresa oppure l'attività dell'amministratore giudiziario diverrebbe molto, molto difficile.

Per superare queste problematiche, sarebbe opportuno che la stessa Autorità Giudiziaria tenesse conto degli effetti che dal sequestro potrebbero derivare a queste aziende e si determinasse su altre valutazioni, per cui sarebbe sempre più opportuno fermarsi a sequestrare soltanto le quote dell'eventuale società, ma non anche la società stessa ai fini di acquisire anche i complessi aziendali, perché si verrebbe eventualmente a creare una situazione abbastanza pericolosa e dannosa, proprio per la finalità per cui questo sequestro è stato adottato.

Tutt'altra cosa invece se viene sequestrata un'impresa per reati di associazione mafiosa e/o per traffico internazionale di stupefacenti oppure sottoposta a sequestro per confisca di prevenzione, laddove con la confisca si attua da parte dello Stato un'aggressione dei beni formati con le attività illecite: è chiaro che in questo contesto lo scenario appare completamente diverso.

L'esperienza fa notare che quando si è chiamati ad amministrare aziende che hanno una provenienza di attività illecitamente costruite con proventi di attività criminali, in particolar modo in aziende create per investire molto denaro e/o mascherare il traffico internazionale di stupefacenti, che è uno dei reati richiamati nel 12 sexies, la situazione è completamente diversa.

Diversamente dalla ipotesi precedente, in queste fattispecie l'Autorità Giudiziaria deve entrare a "gamba tesa", procedendo al sequestro delle intere quote di capitale sociale, della società, del complesso aziendale e/o dei beni aziendali, con la nomina dell'amministratore giudiziario anche della società.

Queste imprese si presentano, di norma, completamente indebitate, con personale spesso non interamente utilizzato e lasciato, ovviamente, a padroneggiare, senza l'osservanza degli adempimenti contributivi e fiscali dovuti sui rapporti di lavoro, senza pagamento delle imposte, con la necessità di alimentare rapporti commerciali e di lavoro in nero anche per costituire una forma di volano di cassa necessario al riciclaggio di denaro, attuato, altresì, con la ricezione e contabilizzazione di fatture passive oggettivamente inesistenti, tant'è che ho potuto constatare personalmente che, a fronte di posizioni debitorie molto rilevanti al momento del sequestro, i creditori anche finanziari in realtà non venivano mai a sollecitare con decisione la riscossione dei loro crediti, tranne con alcune lettere spedite subito dopo l'avvio della procedura di sequestro.

Il professionista chiamato ad amministrare questo tipo di aziende è chiamato preliminarmente a dovere fare una serie di considerazioni e valutazioni fino ad arrivare a dovere adottare alcune cautele iniziali per potere elaborare un piano di riorganizzazione aziendale capace di ottenere l'approvazione dell'Autorità Giudiziaria necessaria nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Innanzitutto in queste aziende bisogna saperci entrare, cioè non si può fare il bulldozer – già lo fa l'Autorità Giudiziaria nel suo intervento irruento - bisogna entrare con tranquillità ancorché con severità e molta professionalità, nel senso di andare a vedere cosa fare, inizialmente il personale è o spaesato o contrario all'amministratore giudiziario che, salvo casi eccezionali, tra i suoi compiti ha anche, se non soprattutto, quello della conservazione dei posti di lavoro, per cui deve procedere ad individuare,

ove possibile, le capacità di ciascuna forza lavoro per una più efficiente sua collocazione nell'azienda, perché poi alla fine è con quei dipendenti e collaboratori che deve andare a gestire questo tipo di attività.

Nel frattempo dovrà giocoforza attivarsi per poter trovare un'organizzazione aziendale che sia di suo gradimento oltre che di fiducia, andando ad individuare i soggetti fiduciari che possono presentare dei piani aziendali da potere e fare condividere anche con i dipendenti, iniziando così ad introdurre nelle imprese quelli che sono i principi di legalità, specie nel reciproco rispetto dei doveri tra datore di lavoro e dipendenti, fino a giungere ad ottenere l'osservanza delle regole per la corretta tenuta della contabilità, il rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi e delle normative che riguardano la sicurezza e l'ambiente, pervenendo all'adozione delle procedure richieste ai fini del dlgs 231/2001, laddove necessario e quant'altro.

In queste aziende, infine, diventa importante il ruolo dell'amministratore giudiziario nella gestione delle posizioni debitorie ante sequestro che, a norma di legge, come sopra fatto osservare, devono ritenersi sospese, al punto che il legislatore ne ha espressamente previsto nell'art. 55 il divieto o la prosecuzione degli atti esecutivi così come nel successivo art. 56 ha dettato la disciplina per la prosecuzione dei contratti fino a prevedere il loro scioglimento nel silenzio dell'amministratore giudiziario.

Alla luce di quanto sopra fatto osservare, a parte le incombenze richieste all'amministratore giudiziario negli artt. 57 e ss. per la formazione dello stato passivo, la prova della buona fede incombe sul terzo creditore nei termini e modalità dettati dal legislatore negli artt. 58 e 59.

Diversamente, infatti, dalla vigenza della normativa di cui alla legge 575/1965 che, in assenza di un regolamento specifico i creditori dovevano giocoforza attivarsi per il riconoscimento del loro diritto di credito sotto il profilo della buona fede e sotto il profilo della liceità del rapporto, con la disciplina vigente dettata in materia dal dlgs 159/2011, è stata introdotta una procedura che ha reso forse più complesso l'accertamento della buona fede che potrà svolgersi in contraddittorio tra il P.M., se presente, ed il legale del terzo creditore.

E' importante, allora, che nell'udienza di verifica intervenga il P.M., a cui sarebbe opportuno che l'amministratore giudiziario relazioni sui tempi e modi di conclusione dei negozi giuridici da cui derivano i crediti di cui si chiede l'ammissione, non è pensabile, infatti, come il giudizio di accertamento della buona fede possa venire svolto senza l'intervento del P.M., a garanzia degli interessi contrapposti che in quella sede il legislatore ha voluto venissero tutelati: dell'Erario e del terzo creditore, proprio nella prospettiva di porre il giudice penale nella consapevolezza di avere operato correttamente con l'ammissione o meno al passivo del credito del terzo.

E su questa ultima considerazione, degli interessi tutelati, che vorrei chiudere questo mio intervento, nel senso di individuare nel cui interesse opera l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati per la confisca.

Nella prassi, molti professionisti che operano nel settore hanno spostato l'analogia della procedura fallimentare, anche perché sostanzialmente molte delle norme dell'attività del curatore le ritroviamo nella attività dell'amministratore giudiziario, così come ritroviamo lo stesso ufficio dell'amministrazione giudiziaria ugualmente composto come l'ufficio fallimentare, nel senso che entrambi sono composti dal tribunale, giudice delegato e da un professionista laico, che svolge le funzioni di curatore nel fallimento e quelle di amministratore giudiziario nel procedimento di prevenzione, laddove, invece, nel sequestro penale l'ufficio è composto dal gip e dall'amministratore giudiziario, fermo, comunque, che il P.M. conserva un ruolo rilevante nel sequestro penale.

Ne deriva che se può affermarsi apparire simili gli uffici fallimentare e

dell'amministrazione giudiziaria, come ho più volte evidenziato anche in precedenti occasioni, non altrettanto può così affermarsi per le loro finalità, sostanzialmente diverse.

Mentre, infatti, nel fallimento l'ufficio fallimentare deve attenersi a liquidare tutti i beni della impresa fallita da dovere destinare, al termine della liquidazione dell'attivo, al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum, ricorrendo, ove il curatore dovesse occorrere, anche agli speciali rimedi posti dal legislatore per il recupero dei beni illegittimamente distratti, nel sequestro preventivo per la confisca l'ufficio dell'amministrazione giudiziaria deve conservare in efficienza il bene sul quale i creditori antecedenti, compresa anche Equitalia, non possono esperire alcuna aggressione poiché destinato con la confisca ad essere acquisito a titolo originario al patrimonio dello Stato.

Posto così in evidenza che il sequestro preventivo, misura cautelare reale di beni da acquisire al patrimonio dello Stato al termine del procedimento, penale o di prevenzione, è finalizzato alla confisca, poiché la confisca ex art. 240 c.p. non può non venire configurata nel nostro ordinamento giuridico se non quale mezzo/modo di acquisto del diritto di proprietà da parte dello Stato ai sensi proprio dell'art. 922 del codice civile (la proprietà si acquista anche negli altri casi stabiliti dalla legge), se ne deve fare conseguire che, dovendosi applicare al sequestro lo stesso regime di obbligatorietà della confisca, con la adozione della misura cautelare reale il soggetto destinatario viene privato dell'esercizio del diritto di proprietà che compete all'amministratore giudiziario, dovendo prevalere l'esigenza preventiva, come affermato dalla cassazione, della inibizione nei suoi confronti di qualsiasi azione di terzi anteriori proprio perché la sua azione è destinata al trasferimento della proprietà dal soggetto nei cui confronti la misura cautelare è stata adottata dallo Stato.

Se questa è la finalità del sequestro, di costituire, cioè, un vincolo finalizzato alla confisca, il professionista chiamato a svolgere le funzioni di amministratore giudiziario ha il compito di preservare i beni che si presume acquisiti illecitamente e/o frutto di attività illecite e che possono, in caso di riconosciuta responsabilità del soggetto destinatario della misura, essere oggetto di confisca, diversamente, pertanto, dal vincolo derivante dal fallimento, che mira invece a spossessare il fallito o la società fallita dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del ceto creditorio o dal sequestro dei beni ex art. 670 c.p.c. in cui l'amministratore giudiziario dovrà svolgere i suoi compiti nell'incertezza della proprietà fino al termine del procedimento.

Nel sequestro preventivo per la confisca, pertanto, non è mai in dubbio né potrà mai essere in dubbio che all'amministratore giudiziario spetti l'esercizio del diritto di proprietà in quanto gode e dispone delle cose effettivamente proprio nei termini di cui all'art. 832 del codice civile, con l'autorizzazione del giudice, ove richiesto dalla legge. Vero è, infine, che nel corso del procedimento cautelare il sequestro possa venire revocato con la conseguente riconsegna dei beni, ma è altrettanto vero che la norma di cui all'art. 46 del dlgs 159/2011, norma di analogica applicazione anche al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disciplina la riconsegna dei beni al risultato dell'amministrazione, nel senso che, qualora il bene sequestrato ha acquisito valore, il soggetto beneficiario avrà diritto alla restituzione anche per equivalente, al netto delle migliorie, diversamente (anche se la normativa tace al riguardo) egli potrà rivalersi sull'Erario se dall'amministrazione giudiziaria avrà subito un danno.

In tal caso, infatti, almeno a mio parere, potrebbe venire innestata un'azione della Corte dei Conti nei confronti della persona dell'amministratore giudiziario, per la sua qualità di pubblico ufficiale ex quinto comma dell'art. 35, se ed in quanto il danno erariale possa risultare essere stato conseguenza di un'attività amministrativa

colposa ad esso ascrivibile, non potendo esercitare il proposto/soggetto beneficiario alcuna azione nei suoi confronti, avendo egli operato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, salvo che il fatto illecito possa dipendere direttamente da una sua azione o omissione ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.